

A.Li.Sa.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
C.F. / P. IVA 02421770997

DELIBERAZIONE N. 42 DEL 12.02.2020

OGGETTO: Regolamento per la costituzione dell'elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di A.Li.Sa Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria. Modifiche della deliberazione n. 220 del 05.09.2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su conforme proposta del Responsabile della SSD Affari Generali e Legali;

RICHIAMATA la Legge Regionale 29 luglio 2016, n. 17, con la quale, con decorrenza 1° ottobre 2016, è stata istituita l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.);

RICHIAMATO altresì l'art. 17 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. a mente del quale le disposizioni del Codice degli appalti non si applicano agli appalti ed alle concessioni di servizi concernenti la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali;

VISTE:

- la deliberazione n. 220 del 05.09.2018 recante "Approvazione del Regolamento per la costituzione dell'elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria";
- la deliberazione n. 3 del 09.01.2019 ad oggetto "Elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale correlata da parte di A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria. Approvazione elenco per l'anno 2019"
- la deliberazione n. 70 del 07.03.2019 recante "Rettifica della deliberazione n. 3 del 09.01.2019 "Elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale correlata da parte di A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria. Approvazione elenco per l'anno 2019";

ATTESO che in sede di applicazione del predetto Regolamento la SSD Affari Generali e Legali e la Centrale Regionale di Acquisto hanno evidenziato la necessità di apportare allo stesso alcune modifiche riguardanti i seguenti aspetti della procedura: modalità di costituzione dell'elenco (art. 3, quarto comma), requisiti di iscrizione (art. 5, 1 comma, lett. d ed i), modalità e criteri di affidamento degli incarichi (art. 6, terzo comma lett. c), determinazione dei corrispettivi (art. 9) e cancellazione dall'elenco (art. 10, primo comma lett. g);

VISTO il nuovo testo del "Regolamento per la costituzione dell'elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria", allegato sub 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il Regolamento approvato con la deliberazione n. 220 del 05.09.2018;

RITENUTO di approvare il nuovo testo del Regolamento dando mandato alla Centrale Regionale di Acquisto di predisporre l'avviso pubblico per l'aggiornamento annuale dell'Elenco Avvocati, al fine di consentire a professionisti non ancora iscritti nell'elenco di presentare idonea domanda di iscrizione;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio Sanitario

DELIBERA


Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate, di:

1. approvare il nuovo testo del "Regolamento per la costituzione dell'elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria";
2. dare mandato alla Centrale Regionale di Acquisto di predisporre l'avviso pubblico per l'aggiornamento annuale dell'Elenco Avvocati, al fine di consentire a professionisti non ancora iscritti nell'elenco di presentare idonea domanda di iscrizione;
3. dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel proprio albo pretorio on line;
5. comunicare l'avvenuta adozione del presente provvedimento agli avvocati già iscritti nell'elenco approvato con la deliberazione n. 70 del 07.03.2019;
6. dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 2 pagine e n. 1 allegato di complessive 8 pagine.

IL PROPONENTE

Responsabile SSD Affari Generali e Legali


(Avv. Emiliana Brunetti)



Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Laura Lassalaz)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Sergio Vigna)



IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Dott.ssa Enrica Orsi)



II COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. G. Walter Locatelli)





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Allegato sub 1) alla deliberazione n. 42
del 12.02.2020

1

**Regolamento per la costituzione dell'elenco Avvocati
per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e
difesa in giudizio da parte di A.Li.Sa Azienda Ligure
Sanitaria della Regione Liguria**

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



1. Premessa

A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria intende costituire un elenco pubblico di Avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza al quale attingere, nel rispetto della normativa vigente, per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio per il soddisfacimento dei propri fabbisogni, fatti salvi gli incarichi già conferiti ed attualmente in corso.

L'art. 17, comma 1, lett. d), del Codice Appalti stabilisce che le disposizioni dello stesso non si applicano agli appalti ed alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) Rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e s.m.i. in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) Consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al precedente punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 31 del 1982.

In ogni caso, l'art. 4 del Codice stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice Appalti, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Ciò premesso, al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dal sopra citato art. 4 del Codice Appalti, si ritiene opportuno proceduralizzare la scelta del professionista al quale affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista del giudizio) di A.Li.Sa., in modo da assicurare che tale scelta sia trasparente, imparziale e tale da evitare lo spreco di risorse pubbliche e, al contempo, idonea a perseguire l'interesse pubblico.

In questo contesto, l'elenco pubblico di Avvocati costituisce uno strumento utile per selezionare, sulla base di criteri oggettivi e con modalità tempestive, gli avvocati più idonei.

A.Li.Sa., infatti, si configura come una pubblica amministrazione di dimensioni non rilevanti, che ha competenze in diversi settori e che non è sistematicamente coinvolta in vicende contenziose, con la conseguenza che ha la necessità di conferire, quando ciò accada, un incarico singolo ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in quel giudizio (o per la consulenza in vista di quel preciso giudizio).

L'elenco pubblico sarà articolato in sezioni relative ai servizi professionali di rappresentanza e difesa in giudizio ritenuti di interesse di A.Li.Sa.

L'elenco potrà essere utilizzato anche al fine di attingere legali per la difesa in giudizio del personale dipendente di A.Li.Sa., in riferimento all'istituto del patrocinio legale previsto dal CCNL.

Il presente Regolamento, pertanto, disciplina la costituzione dell'elenco, i requisiti e le modalità di iscrizione e di utilizzo.

3

2. Soggetti ammessi

Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco:

- gli Avvocati liberi professionisti singoli
- gli Avvocati liberi professionisti associati in associazioni professionali

Nel caso di associazioni professionali, ciascun singolo professionista dovrà presentare domanda d'iscrizione all'elenco singolarmente.

3. Modalità di costituzione e aggiornamento dell'elenco

Per la formazione dell'elenco A.Li.Sa. predispone, tramite la Centrale Regionale di Acquisto, un Avviso pubblico recante i requisiti e le modalità di presentazione della domanda.

La procedura di partecipazione all'Avviso Pubblico sarà interamente gestita attraverso la piattaforma telematica SinTel.

Le domande di partecipazione all'Avviso Pubblico pervenute nei termini indicati nell'Avviso medesimo saranno esaminate da A.Li.Sa. e, all'esito della verifica, sarà costituito l'Elenco, iscrivendo i soggetti ammessi in ordine alfabetico nelle rispettive sezioni.

L'iscrizione degli Avvocati nell'Elenco è valida per tre anni dalla data di pubblicazione dell'Elenco stesso, fatta salva la facoltà di A.Li.Sa. di procedere ad un aggiornamento annuale, indicativamente entro il 15 Febbraio.

Gli iscritti all'elenco dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco medesimo.

L'elenco sarà pubblicato sul sito di A.Li.Sa. www.alisa.liguria.it e sul sito della Centrale Regionale di Acquisto www.acquistiliguria.it. Tale pubblicazione ha valenza di comunicazione al professionista dell'avvenuta iscrizione nell'Elenco.

4. Struttura dell'Elenco

L'Elenco è articolato in sezioni come di seguito descritto:

Sezione I: Contenzioso amministrativo/contabile (inclusa Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori)

Sezione II: Contenzioso Civile (inclusa Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori)

Sezione III: Contenzioso del Lavoro (inclusa Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori)

Sezione IV: Contenzioso Penale (inclusa Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori)

Sezione V: Contenzioso Tributario

Il soggetto richiedente l'iscrizione all'elenco dovrà indicare per quale/quali Sezione/Sezioni intende richiedere l'iscrizione.

5. Requisiti di iscrizione

I requisiti di iscrizione e permanenza nell'elenco sono:

- a) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 con riferimento alle previsioni ivi applicabili;
- b) Iscrizione, al momento della presentazione della domanda, da almeno cinque anni, all'Albo degli Avvocati di cui alla L. n. 247/2012;
- c) L'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori sarà necessaria solo per gli incarichi davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori
- d) Comprovata esperienza professionale nel settore del contenzioso a cui si riferisce la sezione dell'elenco per la quale si richiede l'iscrizione. A tal fine, i soggetti richiedenti dovranno produrre un elenco delle cause patrocinate negli ultimi 5 anni (almeno 50 cause per ogni sezione dell'elenco a cui si intende iscriversi) indicando numeri di R.G, il Foro e l'oggetto del contenzioso.
- e) non avere in corso il patrocinio in cause pendenti/trascorse contro A.Li.Sa., intendendosi per trascorsi i procedimenti conclusi da almeno un anno alla data di scadenza del presente avviso;
- f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con A.Li.Sa. e/o in situazioni di incompatibilità al patrocinio nell'interesse della stessa;
- g) non aver avuto alcun procedimento Disciplinare dinanzi al Consiglio Forense all'esito del quale sia stata irrogata la sospensione dall'esercizio della professione o altra sanzione di pari o superiore gravità;
- h) possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali conforme alle disposizioni ed ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 22/9/2016;



- i) essere correttamente qualificati sulla piattaforma telematica SinTel utilizzata da A.Li.Sa. per la gestione delle procedure.

6. Modalità e criteri di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

Gli Avvocati saranno iscritti nell'Elenco in ordine alfabetico, sulla base del codice fiscale, senza alcun ordine di graduatoria.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte di A.Li.Sa.

L'individuazione del professionista inserito in Elenco viene effettuata previa valutazione comparativa dei curricula presentati sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) Esperienza e competenza tecnica da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso
- b) Consequenzialità tra incarichi e complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del contenzioso
- c) Costo del servizio.

Qualora sia necessario avviare una procedura comparativa tra più professionisti individuati in base al criterio di cui alla lett. a), la stessa sarà interamente gestita attraverso la piattaforma telematica SinTel.

A.Li.Sa., tramite detta piattaforma telematica, richiederà almeno tre preventivi, se presenti in tale numero i professionisti individuati in base al criterio di cui al punto a), ad avvocati inseriti nell'elenco, rispettando il principio della rotazione avuto riguardo agli inviti relativi all'ultimo affidamento effettuato nella sezione di riferimento dell'elenco.

L'incarico verrà affidato al professionista che ha proposto il costo più basso, nel rispetto di quanto specificato al successivo paragrafo 9.

A parità di costo, l'incarico verrà affidato al professionista con la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati.

In ogni caso, delle motivazioni della scelta del professionista verrà dato atto nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

7. Incarichi a professionisti non inseriti nell'elenco

A.Li.Sa. ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'elenco – in via eccezionale e dandone adeguata motivazione – per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione.

8. Tenuta e gestione operativa dell'elenco

L'elenco è tenuto presso la SSD Affari Generali e Legali di A.Li.Sa., che procederà a tutti gli adempimenti connessi alla sua gestione, con le procedure che verranno individuate.

9. Corrispettivi

I corrispettivi sono determinati di volta in volta anche con riguardo al valore della lite ed al grado di complessità dell'incarico, sulla base dei parametri generali fissati dal D.M. n. 55 del 10/3/2014, aggiornato dal D.M. n. 37 dell'8/3/2018 e tenuto conto di quanto previsto dal D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017.

Per gli incarichi in materia di appalti di forniture e di servizi il valore della causa, al fine di stabilire lo scaglione di riferimento nel D.M., è determinato in base al valore posto a base d'asta, stimato dalla stazione appaltante per il/i lotto/i oggetto del contenzioso.

I compensi per le cause civili, di lavoro e per le cause dinanzi al T.A.R, come sopra determinati, potranno essere diminuiti, per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e cautelare in misura non superiore al 50% dei valori medi di cui al d.m. n. 37 dell'8/3/2018. Per la fase istruttoria il compenso può essere diminuito in misura non superiore al 70% dei valori medi di cui al d.m. n. 37 dell'8/3/2018

I compensi per le cause penali, come sopra determinati, potranno essere diminuiti, del 50% dei valori medi di cui al d.m. n. 37 dell'8/3/2018 per ogni fase.

Nel caso di giudizi innanzi al T.A.R e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio può essere aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.

Le cause di valore superiore ad € 520.000,00 vengono remunerate secondo i compensi previsti per lo scaglione da €260.000,00 ad € 520.000,00, senza ulteriori aumenti.

Se il professionista incaricato assiste nel medesimo procedimento più soggetti aventi la stessa posizione processuale il compenso è unico e di regola non può essere aumentato; se le posizioni sono differenti di regola il compenso unico può essere incrementato del 10% solo eccezionalmente per la difesa del primo soggetto oltre A.Li.Sa e del 5% per ogni ulteriore parte fino ad un massimo di 20 posizioni. Il medesimo criterio si applica anche quando il legale assiste un solo soggetto contro più parti.

In caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia non è dovuto alcun compenso in aumento, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Esclusivamente per le cause o attività processuali di particolare rilevanza potranno essere previsti aumenti, comunque entro i limiti massimi previsti dal D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 37/2018, previo specifico e motivato provvedimento di autorizzazione da parte di A.Li.Sa.

Il pagamento del corrispettivo avverrà di norma a conclusione del giudizio, con facoltà di procedere a pagamenti a titolo di acconto da liquidare in base all'attività effettivamente svolta.

Se il contenzioso non è portato a termine per qualsiasi causa o sopravvengano cause estintive, i compensi sono liquidati per l'attività effettivamente svolta.

Al fine di procedere alla liquidazione del compenso il professionista incaricato dovrà provvedere obbligatoriamente alla fatturazione elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 52/2004, del D. Lgs. n. 82/2005 e dei successivi decreti attuativi.

10. Cancellazione dall'Elenco

A.Li.Sa. dispone la cancellazione del Professionista dall'Elenco nel caso di:

- a) Mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione
- b) Venire meno dei requisiti di iscrizione
- c) Rifiuto di eseguire l'incarico conferito in assenza di giustificato motivo
- d) Espresa richiesta da parte del professionista
- e) Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del professionista, incluso inadempimento o adempimento tardivo degli obblighi assunti
- f) Assunzione di incarichi avverso A.Li.Sa. o in conflitto di interesse con la stessa
- g) Mancata qualificazione sulla piattaforma telematica SinTel.

La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista interessato con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del professionista di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, A.Li.Sa. procederà alla cancellazione del professionista dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato con le medesime modalità. Tale procedura non si applica nel caso di richiesta di cancellazione dall'elenco da parte del professionista.

11. Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal provvedimento di adozione.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Per quanto non espressamente previsto dal vigente Regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia.

Le informazioni ed i dati raccolti ai fini della costituzione dell'Elenco saranno trattati e conservati da A.Li.Sa. ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

8

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it